

polizze assicurative a copertura della responsabilit  civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 22 settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilit  civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (GU n.238 del 11-10-2016)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilit  civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Decreta:

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilit  civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilit  civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivit  professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilit  per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilit  dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilit  per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivit  professionale» deve intendersi:
 - a) l'attivit  di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorit  giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
 - b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
 - d) la redazione di pareri o contratti;
 - e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivit  di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. E' facolt  delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivit  al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altres , la copertura della responsabilit  civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

polizze assicurative a copertura della responsabilit  civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilit  per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

10. In caso di responsabilit  solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilit  dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivit  illimitata e un'ultrattivit  almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivit  nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivit .

Art. 3 Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

=====		
Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
+=====+		
Attivit� svolta in forma		
individuale con fatturato		
riferito all'ultimo esercizio	Euro 350.000,00 per	
chiuso non superiore a euro	sinistro e per anno	
A	30.000,00	assicurativo
+-----+-----+		
Attivit� svolta in forma		
individuale con fatturato		
riferito all'ultimo esercizio	Euro 500.000,00 per	
chiuso superiore a 30.000 e	sinistro e per anno	
B	non superiore a euro 70.000,00	assicurativo
+-----+-----+		
Attivit� svolta in forma		
individuale con fatturato		
riferito all'ultimo esercizio	Euro 1.000.000,00 per	
chiuso superiore a euro	sinistro e per anno	
C	70.000,00	assicurativo
+-----+-----+		
Attivit� svolta in forma		
collettiva (studio associato o)		

polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

	societa' tra professionisti)	
	con un massimo di 10	
	professionisti e un fatturato	Euro 1.000.000,00 per
	riferito all'ultimo esercizio	sinistro, con il limite di
	chiuso non superiore a euro	euro 2.000.000,00 per anno
D	500.000,00	assicurativo

+-----+-----+-----+
	Attivita' svolta in forma	
	collettiva (studio associato o	
	societa' tra professionisti)	
	con un massimo di 10	
	professionisti e un fatturato	Euro 2.000.000,00 per
	riferito all'ultimo esercizio	sinistro, con il limite di
	chiuso superiore a euro	euro 4.000.000,00 per anno
E	500.000,00	assicurativo

+-----+-----+-----+
	Attivita' svolta in forma	
	collettiva (studio associato o	Euro 5.000.000,00 per
	societa' tra professionisti)	sinistro, con il limite di
	composto da oltre 10	euro 10.000.000,00 per
F	professionisti	anno assicurativo

+-----+-----+-----+

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sara' comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
3. E' facolta' delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Art. 4 Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivita' professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
 capitale caso morte: euro 100.000,00;

polizze assicurative a copertura della responsabilit  civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato

capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.

Art. 5 Modalita' attuative

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

Roma, 22 settembre 2016

Il Ministro: Orlando